

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-807 del 19/02/2019
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società TS Srl per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e 4H
Proposta	n. PDET-AMB-2019-841 del 19/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società TS Srl per lo stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e 4H

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società TS Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e 4H che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società TS Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società TS Srl, c.f e p.iva 03451411205, avente sede legale e stabilimento in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e 4H, ha presentato in data 15/03/2018⁸ al Suap del comune di Calderara di Reno una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le emissioni in atmosfera; successivamente, con la documentazione integrativa pervenuta⁹, l'azienda dichiara che sono presenti solo scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche non contaminate in pubblica fognatura ed è allegata una dichiarazione resa ai sensi dell'art 8 comma 5 della L n°447/1995 e art 4 commi 1 e 2 del DPR 227/2011 che nello svolgimento dell'attività produttiva sono rispettati i valori limite di immissione, emissione e differenziali stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

In data 06/02/2019 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua¹⁰, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 11/02/2019 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Calderara di Reno allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura¹¹. In data 27/12/2018 è pervenuto il parere favorevole del comune di Calderara di Reno alla dichiarazione resa dall'azienda in merito alla matrice di impatto acustico.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB0/2018/11038 del 11/05/2018 **pratica SINADOC°15447 del 2018**

⁹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PGB0/2018/16042 del 10/07/2018, 16269 del 12/07/2018, 21924 del 21/09/2018, 25326 del 08/10/2018 e 29633 del 19/12/2018

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGB0/2019/19774 del 06/02/2019

¹¹ Parere del Comune di Calderara di Reno agli atti di ARPAE con PGB0/2019/22359 del 11/02/2019 per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e PGB0/30034 del 27/12/2018 per la componente acustica

In data 21/12/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio territoriale di ARPAE Bologna ¹²

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque industriali e domestiche come individuati dai pareri tecnici riportati in allegato B al presente atto quali parti integranti e sostanziali
- Parere favorevole alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Calderara di Reno riportato in allegato C al presente atto quali parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
U Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni ¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/29640 del 19/12/2018

¹³ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

Autorizzazione Unica Ambientale

TS Srl - Comune di Calderara di Reno – via dell'Industria n° 8 e 4H

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di carpenteria, officina meccanica e tappezzeria per il settore nautico svolta dalla società TS Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e n° 4H, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società TS Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA SU ACCIAIO INOX

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BANCO INCOLLAGGIO

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (e _s pressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: LUCIDATURA MANUFATTI IN ACCIAIO INOX

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
------------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a secco

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di

probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E5, E6 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 28/02/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 28/02/2020 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società TS Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 -

parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

6. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TS Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

TS Srl - Comune di Calderara di Reno – via dell'Industria n° 8 e n° 4H

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV
della sezione II della Parte Terza del DLgs 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Punto di scarico nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) e meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree esterne e provenienti dallo stabilimento produttivo ubicato in comune di Calderara di Reno, via dell'Industria n° 8 e 4H

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con proprio nulla osta autorizzativo e del parere di HERA Spa, ente gestore del Servizio Idrico Integrato Prot n°13719/2019, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **3249/2019**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/15/0**
Rif. Prot. n. **2018/11544**
S.U.A.P 6909/2018

Calderara di Reno, lì 11/02/2019

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia - Emilia Romagna

aobo@arpa.cert.emr.it

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (NUOVA) E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DA ADANI SILVIA PER CONTO DELLA DITTA "TS SRL" C.F./P.I.03451411205, CON SEDE PRINCIPALE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 8 E SECONDARIA IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 4H IN CALDERARA DI RENO.

NULLA OSTA AMBIENTALE PER MATRICE SCARICHI IN FOGNATURA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione di emissioni in atmosfera (nuova) e impatto acustico, provenienti dall'attività di carpenteria, officina meccanica e tappezzeria per settore nautico con sede principale in Via dell'Industria n.8 e secondaria in Via dell'Industria n.4H, inoltrata al SUAP in data 15/03/2018 - al prot. n. 6909 e modificata con richiesta inoltrata al SUAP in data 09/07/2018 - al prot.n. 17553 e in data 18/12/2018 al prot.n. 31139 per la matrice scarichi in pubblica fognatura, dalla Ditta TS Srl con sede in Calderara di Reno Via dell'Industria n. 8 C.F./P.I. 03451411205, legalmente rappresentata da Zucchi Giovanni C.F. ZCCGNN52H04F930K;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto al Prot. Gen. con n. 2957 in data 07/02/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla Ditta TS Srl, per lo scarico acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, per il proprio stabilimento con sede principale sita in Via dell'Industria n. 8 e sede secondaria sita in Via dell'Industria 4H, rispettando quanto indicato dalla stessa ditta nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. 2957 del 07/02/2019), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e meteoriche di dilavamento non contaminate, che si allega al presente nulla osta. Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque ed all'impianto di smaltimento delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta e nel parere di HERA allegato, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati: parere HERA prot. n. 2957 del 07/02/2019



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 06 gennaio 2019
Prot. n. 13719

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 25/01/2019 Num. prot.: 0009119
PA&S numero 18/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "TS S.R.L."- per produzione carpenteria metallica, officina meccanica e tappezzeria per il settore nautico nello stabilimento di via dell'Industria n°8 e 4h- Comune di Calderara di Reno (BO).

*Comune di Calderara di Reno - Settore Governo e Sviluppo del territorio - Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti **Prot. n. 2018/6909** del 24/01/2019*
Procedimento S.U.A.P. 6909/2019.

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giovanni Zucchi codice fiscale ZCCGNN52H04F930K in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta "TS S.R.L." p. IVA 03451411205 con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via dell'Industria n° 8 e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via dell'Industria n° 8 e 4H relativa all'insediamento esercente l'attività di lavorazioni di carpenteria metallica, officina meccanica e tappezzeria per il settore nautico.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- nel corso del processo produttivo non viene utilizzata acqua per le fasi di lavorazione pertanto i reflui scaricati derivano da bagni e servizi o dalle acque meteoriche non contaminate delle zone di transito e dei coperti;
- la società richiedente l'istanza autorizzativa opera in due differenti edifici prossimi, ma non contigui;
 - al civico 8 di via dell'Industria;
 - al civico 4H di via dell'Industria;

- la ditta realizza all'interno dei due unità operative le seguenti lavorazioni:
 - meccaniche di taglio, tornitura, fresatura, rettifica, foratura e piegatura di parti metalliche al civico 8;
 - allestimento di tappezzerie con utilizzo di pellami e tessuti tagliati mediante apparecchiature a C.N., cuciti ed assemblati in loco al civico 4H;
- gli stabilimenti sono dotati di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
 - lo stabile al civico 8 è dotato di reti fognarie perimetrali, sia per quanto attiene alle acque reflue urbane che per quelle di natura meteorica, a servizio di tutte le unità ivi ubicate che raccoglie e fa convergere verso la rete fognaria pubblica di via dell'Industria quanto scaricato dalle singole unità produttive;
 - lo stabile al civico 4H parimenti è dotato di analoga configurazione per quanto attiene alla rete di raccolta dei reflui da immettere in pubblica fognatura (reflui domestici e meteoriche) con immissione nella rete fognaria pubblica di via dell'Industria afferente all'impianto di depurazione di Calderara di Reno – Capoluogo.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque meteoriche di dilavamento non contaminate (coperti e zone di transito);**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

TS Srl - Comune di Calderara di Reno – via dell'Industria n° 8 e n° 4H

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Nulla osta espresso dal comune di Calderara di Reno alla matrice di impatto acustico riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale dell'allegato C.



Comune di

Calderara di Reno

Settore Governo e Sviluppo del Territorio

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **31636**
Tit. **06.09.02** Fasc. **2018/15/0**
Rif. Prot. n. **2018/11544**
S.U.A.P. 6909/2018

Calderara di Reno, lì 24/12/2018

Spett.le

A.R.P.A.E. - SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente
Energia - Emilia Romagna

aobo@arpa.cert.emr.it

e p.c.

A.R.P.A.E. - Servizio Territoriale Urbano

c.a. Dott. Silingardi – D. Ramponi

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (DPR 59/2013) RELATIVA ALLE MATRICI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (NUOVA) E IMPATTO ACUSTICO PRESENTATA DA ADANI SILVIA PER CONTO DELLA DITTA "TS SRL" C.F./P.I.03451411205, CON SEDE PRINCIPALE IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 8 E SECONDARIA IN VIA DELL'INDUSTRIA N. 4H IN CALDERARA DI RENO.

NULLA OSTA AMBIENTALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'Autorizzazione di emissioni in atmosfera (nuova) e impatto acustico, provenienti dall'attività di carpenteria, officina meccanica e tappezzeria per settore nautico con sede principale in Via dell'Industria n.8 e secondaria in Via dell'Industria n.4H, inoltrata al SUAP in data 15/03/2018 - al prot. n. 6909 e modificata con richiesta inoltrata al SUAP in data 09/07/2018 – al prot.n. 17553 dalla Ditta TS Srl con sede in Calderara di Reno Via dell'Industria n. 8 C.F./P.I. 03451411205, legalmente rappresentata da Zucchi Giovanni C.F. ZCCGNN52H04F930K;

Analizzata l'autodichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerata anche l'ubicazione degli stabilimenti posti in area prevalentemente industriale, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it - www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla Ditta TS Srl, a seguito della dichiarazione sulla valutazione dell'impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, dalla quale si evince il rispetto del differenziale acustico e dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica e dalla normativa in materia di inquinamento acustico, considerato anche l'ubicazione degli stabilimenti posti in area prevalentemente industriale, si è valutato di esprimere parere favorevole al nulla osta ambientale per la matrice dell'impatto acustico indotto dalle attività e sorgenti sonore del proprio stabilimento con sede principale sita in Via dell'Industria n. 8 e sede secondaria sita in Via dell'Industria n.4H .

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore negli stabilimenti interessati dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Alessandro Fuochi

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".



Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it -

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA GIGQ07

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.